

**ELEZIONI DEL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE**  
**MEMORANDUM PER LE SOLE CATEGORIE DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI**

**Normativa di riferimento:**

- Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, relativa al Consiglio Scolastico Provinciale;
- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22 e successive modifiche, relativo al Regolamento di esecuzione per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio Scolastico Provinciale;
- Deliberazione della Giunta provinciale 23 febbraio 2016, n. 184, relativa all'indizione delle elezioni del Consiglio Scolastico Provinciale per il quadriennio 2016/17 – 2019/20;

Di seguito vengono elencati **alcuni punti essenziali** riguardanti lo svolgimento delle **elezioni dei rappresentanti dei genitori (seduta di Consulta del 13 aprile 2016) e degli studenti (seduta di Consulta del 19 aprile 2016)**.

- **Formazione delle liste dei candidati - Autenticazione delle firme dei candidati e dei firmatari di lista** - (artt. 14 e 15 del DPGP 22/97): Le liste **dei candidati** devono essere predisposte per categorie elettive ai sensi dell'articolo 1 del citato DPGP. Ogni lista viene contrassegnata dalla Commissione elettorale provinciale con un numero romano che indica l'ordine di presentazione. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, del nome, della data di nascita, nonché della qualifica professionale rivestita e della sede di servizio. Per i genitori e gli studenti è sufficiente l'indicazione della scuola. I candidati sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. I candidati devono dichiarare di essere inclusi in una sola lista della medesima categoria e di accettare l'eventuale elezione. Per i candidati dei genitori e degli studenti le liste devono inoltre essere corredate delle dichiarazioni rilasciate dai dirigenti scolastici competenti attestanti il diritto di elettorato attivo e passivo dei candidati.  
Per i firmatari di lista è prevista una dichiarazione di appartenenza alla categoria elettorale dei candidati sostenuti. I firmatari devono inoltre dichiarare di non candidarsi alle elezioni del Consiglio scolastico provinciale.  
Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore al triplo dei rappresentanti da eleggere:
  - per i genitori è **6**
  - per gli studenti è **3**.Le firme dei candidati e dei firmatari di lista sono autenticate dal dirigente scolastico competente. Viene autenticata ogni singola firma con l'indicazione della data, del luogo, del cognome e nome del dirigente, con la firma di quest'ultimo e con il timbro tondo della scuola. Le autenticazioni delle firme dei candidati e dei firmatari di lista possono essere effettuate in ogni caso dai funzionari a ciò preposti secondo la normativa vigente.
- **Attribuzione dei seggi** (art. 24, comma 7, del DPGP 22/97): in caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio viene adottato nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
- **Materiale elettorale** (Art. 20, c. 3, del DPGP 22/97): l'Intendenza scolastica consegna alle Consulte provinciali le schede elettorali e il materiale necessario per le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni.

- **Elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti** (Art. 7 del DPGP 22/97 e art. 6 della Deliberazione della Giunta provinciale 23 febbraio 2016, n. 184, relativa all'indizione delle elezioni del Consiglio Scolastico Provinciale): le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti hanno luogo **nell'ambito di una seduta delle rispettive Consulte provinciali** (*la seduta della Consulta genitori è stata fissata per mercoledì 13 aprile 2016 – la seduta della Consulta studenti è stata fissata per martedì 19 aprile 2016*).

I presidenti delle Consulte provinciali dei genitori e degli studenti istituiscono un seggio elettorale e nominano nel loro seno un presidente e due scrutatori. Le elezioni vengono svolte anche in caso di mancato raggiungimento del numero legale. Il Presidente di seggio di ciascuna Consulta cura l'immediata trasmissione del verbale elettorale alla Commissione elettorale provinciale.

- **Elettorato attivo e passivo** dei genitori e degli studenti (Art. 11 del DPGP 22/97):
  - **il diritto di voto è riconosciuto** esclusivamente ai **genitori**, nonché agli **studenti delle scuole secondarie di II grado**, eletti quali **membri delle rispettive Consulte provinciali**.
  - **possono essere eletti rappresentanti dei genitori, entrambi i genitori** o coloro che ne fanno legalmente le veci, **degli alunni** (anche maggiorenni) **frequentanti le scuole per l'infanzia provinciali, le scuole pubbliche o le scuole paritarie della provincia e possono essere eletti rappresentanti degli studenti tutti gli studenti che frequentano una scuola secondaria di II grado** pubblica o paritaria della provincia.
- **Presentazione delle liste dei candidati** (Art. 16, c. 2, del DPGP 22/97): le liste devono essere consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione elettorale provinciale dalle ore 9.00 del 40° giorno alle ore 12.00 (e non oltre) del 30° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

**I termini per la presentazione delle liste dei candidati sono i seguenti:**

- per la categoria dei genitori -  
**dalle ore 9.00 di venerdì 4 marzo 2016 alle ore 12.00 di lunedì 14 marzo 2016**  
 e  
 - per la categoria degli studenti -  
**dalle ore 9.00 di giovedì 10 marzo 2016 alle ore 12.00 di lunedì 21 marzo 2016**

**Le liste dovranno essere consegnate  
 presso la Segreteria della Commissione elettorale provinciale  
 dr. Carla Pedevilla - tel. 0471/417024–417964 – Uff. Cultura e scuola ladina  
 Intendenza scolastica ladina – via Bottai, 29 – Bolzano**

N.B. : La proroga di un giorno del termine ultimo di consegna per gli studenti è dovuta al fatto che il 30° giorno antecedente al giorno delle elezioni è domenica e gli Uffici provinciali sono chiusi.